SENATO DELLA REPUBBLICA

— IX LEGISLATURA ————

(N. 475, 91 e 191-A-bis)

RELAZIONE DELLA 8° COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE DEGOLA)

a integrazione — susseguente al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea il 17 aprile 1986 — della relazione (e dell'annesso testo, proposto dalla Commissione) comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1985 (V. Stampato n. 475, 91 e 191-A)

Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (n. 475)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1984

Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (n. 91)

d'iniziativa dei senatori BASTIANINI, FIOCCHI, MALAGODI, PALUMBO e VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1983

Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (n. 191)

d'iniziativa dei senatori LIBERTINI, PIERALLI, MAFFIOLETTI, DE SABBATA, STEFANI, BISSO, ALFANI, ANGELIN, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI Maurizio e VISCONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1983

Onorevoli Senatori. — L'8^a Commissione ha riesaminato il testo dei disegni di legge nn. 475, 91 e 191, in ottemperanza alla deliberazione dell'Assemblea del 17 aprile 1986, ed è pervenuta ad accogliere, a maggioranza, un testo che reca alcune modifiche rispetto a quello precedentemente approvato dalla Commissione stessa.

Il relatore ritiene opportuno illustrare soltanto le modifiche apportate, rinviando, per le considerazioni di ordine generale, alla relazione comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1985.

All'articolo 1, primo comma, la Commissione ha ritenuto opportuno precisare che la nuova normativa è applicabile « alla realizzazione di opere ed interventi dichiarati di pubblica utilità », anche se, cioè, sono realizzati da soggetti diversi da quelli indicati nello stesso articolo 1.

Il criterio per la determinazione delle indennità di esproprio è rimasto quello ancorato alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, con l'applicazione all'importo così calcolato di una riduzione del 40 per cento anzichè di un terzo come era previsto nel testo precedentemente proposto all'esame dell'Assemblea e da questa respinto.

Il secondo comma dell'articolo 1 è rimasto invariato, mentre al terzo comma si è tenuto conto di un emendamento approvato dall'Assemblea: si è precisato, cioè, che la normativa prevista per le aree agricole si applica anche a quelle non classificabili come edificabili.

All'articolo 2, la Commissione ha ritenuto opportuno precisare che, anche per le opere di urbanizzazione da indennizzare, si deve tenere conto del loro stato di conservazione, e, per le aree edificate, al fine di armonizzare il valore dell'area con la nuova stesura dell'articolo 1, si è previsto un abbattimento del 70 per cento rispetto al valore di mercato.

Il relatore esprime il convincimento, del resto condiviso da alcuni componenti la Commissione nei loro interventi, che i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 2 richiedano qualche ulteriore precisazione al fine di meglio armonizzarne il contenuto, senza possibilità di equivoci, con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e si riserva di presentare un emendamento al riguardo.

Al primo comma dell'articolo 3 si è abolito il secondo periodo, in accoglimento di due emendamenti in tal senso presentati durante l'esame in Assemblea.

Gli articoli 4 e 5 sono rimasti pressochè identici salvo lievi modifiche di carattere tecnico.

All'articolo 6 è stato inserito un comma per precisare che, per le indennità di occupazione, quando si tratta di aree agricole, si applica la normativa attualmente in vigore.

All'articolo 7 si è previsto di considerare gli interessi, nella misura del tasso ufficiale di sconto, per i ritardati pagamenti delle indennità anche quando si tratta di aree agricole; anzichè rinviare a tutte le leggi che trattano questa materia, si è preferito, per una più comprensibile dizione legislativa, riprodurre integralmente la norma relativa alle modalità ed ai tempi di pagamento delle indennità.

Gli articoli 8, 9 e 10 sono rimasti invariati. In definitiva la Commissione, attraverso l'ulteriore esame del testo, ha compiuto un lavoro di miglioramento e di affinamento tecnico, ed ha tenuto conto, per quanto possibile, dei suggerimenti emersi con gli emendamenti presentati durante l'esame in Assemblea.

Conformemente al mandato ricevuto, il relatore sollecita l'Assemblea ad accogliere il nuovo testo predisposto dalla 8ª Commissione.

DEGOLA. relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

- 1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma del regime dei suoli, e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte e per conto dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità di espropriazione, per le aree edificabili, è determinata a norma dell'articolo 13, terzo e quarto comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto di un terzo.
- 2. Per le aree non edificabili si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso l'articolo 16, quinto comma, della legge stessa, nel testo sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 2.

Per l'espropriazione di aree edificate o urbanizzate, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area definito a norma del precedente articolo 1, del valore delle opere di urbanizzazione realizzate dal proprietario, ovvero, per le costruzioni realizzate, dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, del contributo di concessione corrisposto e del valore delle co-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

- 1. Per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte e per conto dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque alla realizzazione di opere ed interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione, per le aree edificabili, è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto dell' quaranta per cento.
- 2. Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
- 3. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 2, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per l'espropriazione di aree edificabilisu cui insistono opere di urbanizzazione, la indennità è calcolata in base alla somma del valone dell'area, determinato ai sensi dell'articolo 1, e del valone delle opene di urbanizzazione se realizzate dal proprietario in conformità con le disposizioni vigenti, tenendo conto del loro stato di conservazione, ovvero dei contributi da esso corrisposti a tale titolo.

(Segue: Testo del Governo)

struzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o concessione di edificare o in contrasto con esse o in base a provvedimento sindacale annullato e non sono state ancora applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'indennità è determinata in base al valore della sola area, determinato a norma del precedente articolo 1.

Art. 3.

- 1. L'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata in via provvisoria dall'autorità competente, sentito l'ente espropriante. In caso di cessione volontaria l'aumento non può essere superiore al 10 per cento.
- 2. Rimangono ferme le indennità aggiuntive di cui all'articolo 17, secondo e terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Esse sono detratte dall'indennità da versare al proprietario dell'area edificabile.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 2. Per l'espropriazione di aree edificate, l'indennità è determinata in base alla somma del valore venale dell'area, ridotto del 70 per cento, e del valore delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Per le espropriazioni di aree agricole su cui insistono costruzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. Per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si tiene conto anche del contributo di concessione corrisposto.
- 3. Nella determinazione dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto degli interessi maturati, in misura pari a quella del tasso legale di sconto, con riferimento sia al valore delle opere di urbanizzazione che all'entità del contributo di concessione corrisposto.
- 4. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o concessione di edificare o in difformità da esse o in base a provvedimento sindacale annullato e non sono state applicate le norme di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, nè le sanzioni amministrative previste dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, o dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'indennità è determinata in base al valore della sola area, ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.

- 1. L'indennità di espropriazione per le aree edificabili, per quelle su cui insistono opere di urbanizzazione e per le aree edificate è determinata in via provvisoria dall'autorità competente, sentito l'ente espropriante.
- 2. Rimangono ferme le indennità aggiuntive di cui all'articolo 17, secondo e terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(Segue: Testo del Governo)

3. Entro trenta giorni dalla notificazione della indennità provvisoria, il proprietario può chiedere che l'indennità venga determinata con i criteri stabiliti per le aree non edificabili. In tal caso il termine di cui al primo e secondo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ricomincia a decorrere dalla notificazione della nuova indennità.

Art. 4.

- 1. Per le aree edificabili, in caso di mancata accettazione, l'indennità definitiva è determinata dalla commissione di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, sentito l'ufficio tecnico erariale.
- 2. La commissione provvede entro 90 giorni dalla richiesta; e, in mancanza, l'indennità determinata ai sensi del primo comma del precedente articolo 3 diviene definitiva. In tal caso il termine per proporre opposizione alla stima davanti alla corte d'appello competente per territorio decorre dalla comunicazione al proprietario dell'intervenuta definitività dell'indennità, effettuata dall'espropriante nei modi e nelle forme di cui all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero dalla piena conoscenza della definitività stessa.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. Entro trenta giorni dalla notificazione della indennità provvisoria, il proprietario può chiedere che l'indennità venga determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3. In tal caso il termine di cui al primo e secondo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ricomincia a decorrere dalla notificazione della nuova indennità.

Art. 4.

- 1. Per le aree edificabili, in caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria di cui all'articolo 3, l'indennità definitiva è determinata dalla commissione di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, sentito l'ufficio tecnico erariale.
- 2. La commissione provvede entro 90 giorni dalla richiesta in mancanza della quale l'indennità, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, diviene definitiva. In tal caso il termine per proporre opposizione alla stima davanti alla corte d'appello competente per territorio decorre dalla comunicazione al proprietario dell'intervenuta definitività dell'indennità, effettuata dall'espropriante nei modi e nelle forme di cui all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero dalla piena conoscenza della definitività stessa.

Art. 5.

- 1. In ogni fase del procedimento espropriativo le parti possono convenire la cessione volontaria del bene. L'accordo è reso esecutivo dall'autorità competente con decreto che produce i medesimi effetti della espropriazione.
- 2. Il provvedimento può essere rifiutato quando l'autorità competente, sentito il parere dell'ufficio tecnico erariale, non ritenga adeguato il prezzo concordato.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 5.

1. L'indennità di occupazione è pari a un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, della indennità che sarebbe dovuta al proprietario per l'espropriazione dell'area, determinata a norma dei precedenti articoli 1 e 2, senza tener conto di alcuna maggiorazione.

2. Qualora l'occupazione si protragga per mesi o frazione di mese, l'indennità è pari, per ciascun mese o frazione di esso, ad un dodicesimo della indennità annua. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

- 1. L'indennità di occupazione per le aree edificabili è pari a un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, della indennità che sarebbe dovuta al proprietario per la espropriazione dell'area, determinata a norma degli articoli 1 e 2, senza tener conto di alcuna maggiorazione.
- 2. L'indennità di occupazione per le aree agricole è pari a un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, della indennità che sarebbe dovuta al proprietario per l'espropriazione dell'area, determinata a norma degli articoli 12, 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.
 - 3. Identico

Art. 7.

- 1. L'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, modificato dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e dall'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:
- « Art. 23. (Pagamento delle indennità). 1. Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati.
- 2. Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedi-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso legale di sconto.

- 3. Il destinatario del pagamento provvederà a dichiarare quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo oggetto del procedimento espropriativo.
- 4. Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel comma 2.
- 5. Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativa al suolo oggetto del procedimento espropriativo.
- 6. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi ».

Art. 6.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme procedurali contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva, per le espropriazioni promosse dalle Amministrazioni statali, la competenza degli organi di Stato per quanto riguarda lo svolgimento e la definizione del procedimento espropriativo.

2. Per le finalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità stabilita dall'artico-

Art. 8.

1. Identico

2. Per le finalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità determinata ai sen-

(Segue: Testo del Governo)

lo 1, secondo comma, della presente legge è maggiorata, in caso di accettazione, del 70 per cento.

Art. 7.

- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle espropriazioni e occupazioni per le quali l'indennità non sia stata definita con sentenza passata in giudicato.
- 2. Qualora l'indennità di esproprio non sia stata definita in via amministrativa ovvero l'indennità stessa sia stata determinata, anche a seguito di cessione volontaria, ai sensi della legge 29 luglio 1980, n. 385, e successive proroghe, si dovrà provvedere alla rideterminazione della indennità ai sensi della presente legge entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore.
- 3. Decorsi i termini di cui al precedente comma l'ente espropriante corrisponderà sul conguaglio agli aventi diritto interessi pari al tasso legale di sconto.

Art. 8.

- 1. Il termine di cui all'articolo 51 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è prorogato di due anni limitatamente alle zone per le quali i comuni abbiano già avviato le procedure di espropriazione, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
- 2. I termini per le occupazioni d'urgenza in atto e per le espropriazioni, non ancora pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere protratti per altri due anni rispetto ai termini stabiliti nei relativi decreti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

si dell'articolo 1, comma 3, della presente legge è maggiorata, in caso di accettazione, del 70 per cento.

Art. 9.

- 1. Identico.
- 2. Identico.

3. Decorsi i termini di cui al comma 2 l'ente espropriante corrisponderà sul conguaglio agli aventi diritto interessi pari al tasso legale di sconto.

Soppresso

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.